



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.4.2015
JOIN(2015) 10 final

2015/0073 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e il Canada, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico (APS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (nel prosieguo "l'accordo").

L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro. I negoziati sull'accordo sono iniziati nel settembre 2011.

L'UE e il Canada hanno una lunga storia di cooperazione politica ed economica di ampia portata che risale formalmente al 1976, quando l'UE concluse con il Canada un accordo quadro, il primo con un paese OCSE. Per molto tempo tale accordo ha rappresentato un quadro adeguato per approfondire le relazioni, consolidare l'associazione politica e ampliare la cooperazione tra le parti.

La dichiarazione transatlantica del 1990 conclusa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro lato, ha rafforzato ulteriormente il partenariato in una serie di settori quali la cooperazione economica, scientifica e culturale sia a livello bilaterale che multilaterale.

Successivamente sono stati adottati la dichiarazione politica congiunta tra Unione europea e Canada e il piano d'azione del 1996, al fine di rafforzare la cooperazione nel perseguimento di obiettivi comuni e sulla base di principi profondi e condivisi.

Nel 2004 le parti hanno concordato un programma di partenariato con l'obiettivo di migliorare la sicurezza internazionale, la prosperità economica globale, la cooperazione su questioni di giustizia e affari interni, affrontare le sfide globali e regionali e rinsaldare i legami tra i cittadini dell'UE e del Canada. Il programma di partenariato ha istituito un dialogo più intenso, che ha reso possibile affrontare in modo più strategico, coerente e costante i problemi che riguardano il Canada e l'UE in un ventaglio sempre più ampio di settori.

La cooperazione tra l'UE e il Canada ha subito un'evoluzione nel tempo e oggi copre un'ampia gamma di settori, tra cui l'ambiente, la giustizia e la sicurezza, la migrazione e l'integrazione, la pesca, l'istruzione, la cultura, i diritti umani, lo sviluppo del Nord e le questioni relative ai popoli indigeni, gli scambi di giovani e la sicurezza dei trasporti.

L'accordo persegue un duplice obiettivo: i) approfondire i legami politici e la cooperazione su questioni di politica estera e di sicurezza portando la relazione al livello di partenariato strategico e ii) intensificare la cooperazione in un grande numero di ambiti strategici oltre a quello commerciale ed economico.

L'accordo fornisce un considerevole contributo al miglioramento del partenariato, che si basa sui valori comuni dell'UE e del Canada come il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della sicurezza internazionali.

Secondo l'approccio comune per l'uso di clausole politiche, in alcuni casi specifici di violazione degli elementi essenziali dell'APS quest'ultimo potrebbe essere sospeso o potrebbero essere adottate altre misure appropriate che incidono sulle nostre relazioni bilaterali. L'APS riconosce inoltre che, in tali situazioni estreme, una parte potrebbe anche avviare la procedura per porre fine all'accordo economico e commerciale globale (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) UE-Canada.

L'APS, unitamente al CETA, dovrebbe apportare benefici e opportunità tangibili ai cittadini dell'Unione e del Canada.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il SEAE e i servizi della Commissione sono stati coinvolti e consultati nel processo di negoziazione.

Anche gli Stati membri sono stati consultati durante il processo di negoziazione nelle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il 18 giugno 2014 anche il Coreper ha approvato il testo dell'APS, aprendo la strada verso la sigla da parte dei capi negoziatori l'8 settembre 2014.

Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente e tempestivamente durante i negoziati.

Il SEAE e la Commissione ritengono che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo possa essere presentato alla firma.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è costituita dall'articolo 37 del TUE e dall'articolo 212 del TFUE. La proposta comune allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo.

L'accordo si basa su una struttura a due pilastri: cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza di interesse comune (ADM, SALW, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionali, cooperazione nei consessi multilaterali) e un'ampia cooperazione settoriale (sviluppo economico sostenibile, promozione del libero scambio e degli investimenti, cooperazione giudiziaria, aspetti fiscali, ecc.). In quanto tale, l'accordo si compone di disposizioni sulla base di cooperazione (titolo I), diritti umani, libertà fondamentali, democrazia e Stato di diritto (titolo II), pace e sicurezza internazionali, multilateralismo efficace (titolo III), sviluppo economico e sostenibile (titolo IV), giustizia, libertà e sicurezza (titolo V), dialogo politico e meccanismo di consultazione (titolo VI), nonché disposizioni finali (titolo VII).

L'accordo rafforzerà la cooperazione UE-Canada su una serie di questioni bilaterali, regionali e multilaterali. Esso consentirà alle parti di agire di concerto per trasmettere ai paesi terzi i loro valori comuni su questioni fondamentali come la pace e la sicurezza internazionali, la democrazia e lo Stato di diritto, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

L'accordo costituisce la base della cooperazione, che comprende i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e il rispetto del diritto internazionale. Esso inoltre fa rispettare alle parti l'impegno a difendere e promuovere la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali.

L'accordo rafforza la cooperazione politica, economica e settoriale in una vasta gamma di settori strategici quali lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la migrazione, la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Esso ribadisce l'impegno delle parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a far fronte al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.

Esso stabilisce il meccanismo per condurre un dialogo politico mediante l'organizzazione di vertici annuali a livello di leader e consultazioni a livello ministeriale. L'accordo istituisce inoltre un comitato ministeriale misto, che sostituisce il precedente dialogo transatlantico, e

un comitato congiunto di cooperazione con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo della relazione strategica tra le parti.

L'accordo prevede la possibilità di sospendere la sua applicazione in caso di violazione degli elementi essenziali. Inoltre, le parti riconoscono che tali casi potrebbero fungere anche da motivazione per una cessazione del CETA.

Le disposizioni finali fissano condizioni di applicazione provvisoria di alcune parti dell'accordo prima della sua entrata in vigore.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma¹,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alta rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni Canada-UE del 1996.
- (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di partenariato strategico ("l'accordo") si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Ottawa l'8 settembre 2014.
- (3) L'articolo 30 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.
- (4) L'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione europea e applicato in via provvisoria in conformità all'articolo 30 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione dell'accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

Articolo 3

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 30 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e il Canada:
 - Titolo I;
 - Titolo II;
 - Titolo III;
 - Titolo IV;
 - Titolo V, ad esclusione dell'articolo 24;
 - Titolo VI e Titolo VII, nella misura necessaria a garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo.
2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*